

TI_GERICHTE 52.1998.19 vom 6. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.19

FR: TI_GERICHTE 52.1998.19 du 6 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.19 del 6 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 16

LDDS e art. 1 OLS). Questi scopi, peraltro, sono già stati riconosciuti dal Tribunale Federale come conformi all'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 4 consid. 3b, 24 segg. consid. 4a con richiami) L'art. 8 CEDU tutela anche la relazione familiare tra genitori e figli. Non conferisce però alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di fare venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II392 consid. 4b con rinvii). Appare perciò perfettamente legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta e volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongano una modifica delle relazioni esistenti ed infine quando la continuazione delle relazioni familiari non è ostacolata dall'autorità (DTF citata ibidem). 2.3. _____ è entrata in Svizzera la prima volta il 1. agosto 1994 per lavorare in qualità di artista-ballerina in vari night-club. Da allora, a parte un periodo di alcuni mesi nel 1995, per i quali non le è stato possibile ottenere il postulato permesso di dimora temporaneo per il fatto che il datore di lavoro che intendeva assumerla non era in regola con la legge, e pertanto ha dovuto rientrare in patria, essa è sempre rimasta in Svizzera. Il 14 agosto 1996 ha richiesto il rilascio di un permesso di dimora senza attività lucrativa, in attesa di contrarre matrimonio con _____. Dal momento del matrimonio, 9 novembre 1996, è beneficiaria di un permesso di dimora di tipo B. Praticamente dal 1994 la ricorrente ha lasciato a Santo Domingo le quattro figlie, che allora avevano rispettivamente 9 anni la maggiore (non oggetto però della richiesta di permesso), 8, 7 e 1 anno. La sua affermazione secondo cui dovette contro la sua volontà lasciare la sua patria per trovare lavoro in Svizzera, al fine di potere provvedere al mantenimento delle figlie, non trova riscontro concreto nella documentazione agli atti e la dichiarazione della sorella a tal proposito non basta di certo. In genere cittadine provenienti da Santo Domingo, raggiungono la Svizzera, nazione con condizioni socio-economiche notevolmente migliori, nella prospettiva di trovare miglior fortuna per sé e eventualmente per i prossimi famigliari. Che però tale scelta è l'unica possibile per mantenere la famiglia, con la conseguenza che la si deve lasciare forzatamente, non è ancora stato dimostrato, e neppure la ricorrente lo dimostra. Si deve perciò concludere che l'abbandono della famiglia, foss'anche per motivi

economici-finanziari, peraltro irrilevanti nel contesto del presente giudizio, fu volontario. Ciò posto non le spetta dunque per principio alcun diritto di rivendicare la presenza delle due figlie in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU. 2.4. Ma già per il fatto che la ricorrente nel contesto della sua personale domanda di rilascio di un permesso di residenza 14 agosto 1996, non ha dichiarato, contrariamente ad un preciso obbligo assunto sottoscrivendo il relativo formulario, di essere madre di quattro figlie anziché di una soltanto, confermando ciò anche in una successiva dichiarazione sottoscritta di suo pugno il 25 marzo 1997, non risultano adempiuti i presupposti per concederle il sollecitato permesso in vista del ricongiungimento familiare (art. 8 cpv. 4 ODDS). _____ non può accampare pretesti in questa sede per quello che scientemente ha ommesso di dichiarare precedentemente. Né invero può giovarle la considerazione che nell'agosto 1996 dichiarò di avere una sola figlia, la minore, perché allora intendeva portare in Svizzera soltanto questa. Conferma con ciò implicitamente di non avere avuto in animo il ricongiungimento familiare nel senso inteso dall'art. 8 CEDU, volto a riunire la famiglia tutta, e non soltanto singoli membri a dipendenza dell'interesse del momento. Che poi, in seguito, la necessità di portare in Svizzera le altre due figlie _____ e _____, peraltro non ancora tutte, si sia manifestata per l'intervenuta impossibilità della nonna, ancora da dimostrare, di occuparsi di loro, non è di rilevanza. Anzi dagli atti emerge che la ricorrente ha dapprima postulato il rilascio di un permesso per la madre affinché potesse raggiungerla in Svizzera. Non ha allora pensato che così facendo avrebbe privato le figlie della vicinanza della nonna, fosse anche solo affettiva e morale. 2.5. Un ricongiungimento familiare "a tappe" come sembra volere attuare la ricorrente, è contrario oltre che alla legge anche al principio dell'unità della famiglia e al buon senso. Dapprima si è portata in Svizzera la figlia minore di tre anni, ricongiungendola sì a lei, ma stradicandola e quindi di fatto disgiungendola dalle sorelle e dalla realtà dove aveva trascorso i primi anni di vita, avendovela lasciata allorquando aveva soltanto un anno. Ora vorrebbe che anche la secondogenita e la terzogenita, di rispettivamente dodici e undici anni, la raggiungessero, mentre la primogenita, della quale si dirà in seguito, rimarrebbe a Santo Domingo, anche se, a quanto dice, per motivi non a lei direttamente imputabili. L'età delle due ragazze, per le quali postula il rilascio del permesso, è ormai prossima all'adolescenza. Di fatto non sembra che esse abbiano un'impellente necessità di stare vicine alla madre che le ha lasciate a Santo Domingo in tenera età e dove, con tutta verosimiglianza, hanno creato indipendentemente da lei contatti affettivi, culturali ed sociali e hanno frequentato le scuole. Non sembra neppure oggettivamente che esse abbiano ora, che si avviano a diventare grandi e ad intraprendere una professione, e soprattutto più di prima, bisogno di essere accudite ed educate direttamente dalla madre. A ciò possono già quasi bastare da sole con l'aiuto di quei parenti, fors'anche il padre, a cui già precedentemente facevano capo. Il loro inserimento in Svizzera, con la necessità di dovere apprendere la lingua per frequentare la scuola e di doversi adattare a strutture sociali e culturali diverse da quelle cui sono abituate, comporterebbe di certo disagi e svantaggi non indifferenti, non sicuramente attenuati o compensati dal fatto di avere finalmente raggiunto l'amore materno. Quanto al loro sostentamento economico, cui la madre ha dichiarato di avere sempre e personalmente fatto fronte, nulla osta a che possa continuare anche in futuro attraverso gli stessi canali e nella stessa misura, o forse anche meglio, per il fatto che la madre ha un marito con un buon salario e ha anche un lavoro. Il mantenimento delle relazioni personali tra la ricorrente e le figlie potrà senz'altro essere garantito anche in futuro, facendo capo a regolari permessi di soggiorno per le figlie, che non sembra siano mai stati richiesti fino ad ora, e al cui rilascio non dovrebbero sovrapporsi ostacoli di sorta.

La madre da parte sua, per la raggiunta sicurezza personale ed economica, potrà senza troppo sacrificio raggiungere con una certa regolarità tutte, e non solo quelle per le quali postula il rilascio del permesso, le figlie ancora a Santo Domingo. 2.6. Infine va rilevato che il ricongiungimento familiare che auspica la ricorrente è solo parziale. Ella ha quattro figlie, ma ne vuole con sè solo tre, una di queste peraltro già giunta in Svizzera e già al beneficio di un regolare permesso di dimora. A nulla le giova di evocare i motivi per i quali per la primogenita non avrebbe postulato il rilascio del permesso, come per le altre due figlie. Questi, da ricondurre al fatto che il nonno paterno si sarebbe arrogato il diritto di "rapirla", non sono di certo dimostrati da una semplice e unica lettera di richiesta di intercessione fatta redigere da un legale domenicano in data 15 gennaio 1998, quindi posteriormente alla richiesta di ottenere i permessi auspicati e evidentemente nell'interesse di creare delle prove in questa sede. Intanto la ricorrente, se la figlia _____ le fosse stata di fatto affidata, avrebbe dovuto formulare anche per lei la medesima domanda avanzata per le altre due figlie, pena, come poi è stato il caso (invero anche per altri motivi), il rischio di non vedersi rilasciati i permessi, in quanto non intesi al ricongiungimento dell'intera famiglia. Quantomeno formalmente questa era la via da seguire. Che poi, per il dispotismo del nonno paterno, il ricongiungimento non avrebbe potuto avvenire di fatto è tutt'altra questione. Forte di un permesso ottenuto in Svizzera per la figlia contesa, la ricorrente avrebbe anzi avuto una ragione in più per opporsi a questo, nei confronti del quale, già potrebbe prevalersi in virtù l'affidamento della figlia che pretende le sia stato riconosciuto. Ma a tal proposito nel suo gravame sembra dimenticarsi che in una dichiarazione da lei rilasciata e sottoscritta in data 27 agosto 1997 ebbe modo di sostenere che _____ era affidata al nonno paterno. Se ciò fosse effettivamente il caso, avrebbe dovuto diligentemente documentare di quali e quante figlie era genitore affidatario, per le quali sole era possibile la riunione familiare, evitando di fare sorgere il dubbio nell'autorità, più che giustificato, che si trattasse solo di ricongiungimento parziale. In questa sede avrebbe allora semplicemente sostenuto che il ricongiungimento della figlia maggiore non le sarebbe possibile, perché la stessa non può considerarsi come membro della sua comunione familiare, in quanto non affidatale. Ma tutte queste sono soltanto ipotesi, che nulla mutano alle circostanze di fatto, più che evidenti, per le quali già si giustifica di respingere il gravame. L'audizione del nonno paterno della primogenita non è quindi indispensabile e nemmeno potrebbe avere una rilevanza per l'esito del presente giudizio. 3. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve perciò essere respinto. Il diniego del permesso di entrata per _____ e _____ si fonda principalmente sulla necessità per il nostro Paese di attuare una politica restrittiva in materia di stranieri, ciò che è stato sin qui ritenuto conforme all'art. 8 n. 2 CEDU. Esaminata a fondo la fattispecie, si matura la convinzione che la venuta in Svizzera di altre due delle figlie della ricorrente risponderebbe anziché all'intenzione di riunire la famiglia, piuttosto e semplicemente al soddisfacimento di altri obiettivi, non da ultimo quello di garantire loro una formazione adeguata in vista di un futuro professionale ed economico migliore di quello che potrebbero attendersi a Santo Domingo. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 4 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 1 della Legge transitoria di applicazione all'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale Federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.